

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le modalità di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile

[notificata con il numero C(2007) 6464]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/73/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno modificare la decisione 2004/277/CE, Euratom della Commissione, del 29 dicembre 2003, che stabilisce norme per l'attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile ⁽²⁾ per inserirvi le modalità di applicazione relative alla protezione civile europea. Tali modalità dovrebbero riguardare le principali caratteristiche dei moduli di protezione civile, quali compiti, capacità, componenti e tempo di approntamento e definire il livello adeguato di autonomia e interoperabilità.
- (2) I moduli di protezione civile costituiti su base volontaria da risorse nazionali di uno o più Stati membri rappresentano un contributo alla capacità di risposta rapida nel campo della protezione civile invocato dal Consiglio europeo nelle conclusioni della riunione del 16 e del 17 giugno 2005 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 13 gennaio 2005 sulla catastrofe dello tsunami. Al fine di dare un contributo in caso di emergenze gravi, è opportuno che le caratteristiche principali dei moduli di protezione civile soddisfino determinati requisiti generali.
- (3) Le squadre di supporto all'assistenza tecnica che svolgono funzioni di supporto sono un elemento indispensabile sul posto per coadiuvare le squadre di valutazione e/o di coordinamento comunitarie in settori quali l'istituzione e il funzionamento di uffici, le telecomunicazioni, l'approvvigionamento e i trasporti. A tal fine occorre definire requisiti generali per le squadre di supporto all'assistenza

tecnica. Tali squadre possono anche contribuire a soddisfare i requisiti di autonomia dei moduli di protezione civile. È opportuno che eventuali disposizioni finalizzate ad integrare le squadre di supporto all'assistenza tecnica nei moduli di protezione civile siano adottate prima dell'invio delle informazioni generali sui moduli alla Commissione.

- (4) I moduli di protezione civile devono essere in grado di operare in autonomia per un determinato periodo di tempo. È pertanto necessario definire requisiti generali riguardanti l'autonomia e, ove opportuno, requisiti specifici che possono variare in funzione del tipo di intervento o del tipo di modulo interessato. Occorre tener conto della prassi comune degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali come periodi di autonomia più lunghi per i moduli di ricerca e salvataggio in ambito urbano o la ripartizione dei compiti tra il paese che offre l'assistenza e il paese che la richiede nel caso del supporto all'intervento di moduli che presentano una componente aerea.
- (5) Occorrono misure a livello comunitario e di Stati partecipanti per rafforzare l'interoperabilità dei moduli di protezione civile, in particolare per quanto riguarda la formazione e le esercitazioni.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la protezione civile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/277/CE, Euratom è modificata come segue:

1) nell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«c) per "squadre di intervento" si intendono le risorse umane e materiali, compresi i moduli di protezione civile (di cui agli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater) istituiti dagli Stati membri per gli interventi di protezione civile;

d) per "squadre di supporto all'assistenza tecnica" si intendono le risorse umane e materiali istituite dagli Stati membri per svolgere le funzioni di supporto.»;

⁽¹⁾ GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 87 del 25.3.2004, pag. 20.

2) sono inseriti i seguenti articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater:

«Articolo 3 bis

1. Fatta salva la realizzazione di moduli supplementari, i moduli di protezione civile soddisfano i requisiti generali stabiliti nell'allegato II.

2. Le squadre di supporto all'assistenza tecnica soddisfano i requisiti minimi stabiliti nell'allegato III.

3. I moduli di protezione civile e le squadre di supporto all'assistenza tecnica possono essere costituiti da risorse fornite da uno o più Stati membri.

4. Se un modulo di protezione civile o una squadra di supporto all'assistenza tecnica sono costituiti da più componenti, l'approntamento di tale modulo o squadra di supporto nell'ambito di un intervento può limitarsi alle componenti necessarie per effettuare l'intervento medesimo.

Articolo 3 ter

1. Gli elementi di autonomia di seguito indicati si applicano ai singoli moduli di protezione civile, secondo quanto indicato nell'allegato II:

- a) ricoveri adeguati alle condizioni climatiche prevalenti;
- b) generazione di energia elettrica e illuminazione per far fronte ai consumi della base operativa e delle apparecchiature necessarie per svolgere la missione;
- c) impianti igienico-sanitari per il personale del modulo;
- d) generi alimentari e acqua a sufficienza per il personale del modulo;
- e) personale medico o paramedico, strutture e forniture mediche per il personale del modulo;
- f) aree di stoccaggio delle apparecchiature del modulo e manutenzione di queste ultime;
- g) apparecchiature per la comunicazione con gli altri soggetti coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento in loco;
- h) trasporti in loco;

i) logistica, apparecchiature e personale per istituire una base operativa e per iniziare la missione senza indugio all'arrivo sul posto.

2. La conformità ai requisiti di autonomia è garantita dallo Stato membro che offre l'assistenza:

- a) assegnando al modulo di protezione civile il personale, le apparecchiature e i beni di consumo necessari; o
- b) prendendo le disposizioni necessarie sul luogo delle operazioni; o
- c) prendendo le necessarie disposizioni preliminari per associare una squadra d'intervento non autonoma ad una squadra di supporto all'assistenza tecnica, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3 quater prima di trasmettere le informazioni sul modulo di protezione civile interessato, secondo quanto indicato nell'articolo 3, paragrafo 1.

3. Il periodo di autonomia che deve essere garantito all'inizio della missione non può essere inferiore a uno dei periodi indicati di seguito:

- a) 96 ore;
- b) i periodi indicati nell'allegato II per i singoli moduli di protezione civile.

Articolo 3 quater

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che:

- a) i moduli di protezione civile siano in grado di operare con altri moduli di protezione civile;
- b) le squadre di supporto all'assistenza tecnica siano in grado di operare con altre squadre di supporto all'assistenza tecnica e con i moduli di protezione civile;
- c) le componenti di un modulo di protezione civile siano in grado di operare congiuntamente come un unico modulo di protezione civile;
- d) le componenti di una squadra di supporto all'assistenza tecnica siano in grado di operare congiuntamente come un'unica squadra di supporto all'assistenza tecnica;
- e) i moduli di protezione civile e le squadre di supporto all'assistenza tecnica, se intervengono al di fuori dell'UE, siano in grado di operare con capacità internazionali di reazione alle catastrofi che intervengono in aiuto dello Stato colpito;

- f) i responsabili delle squadre, i loro vice e i funzionari di collegamento dei moduli di protezione civile e delle squadre di supporto all'assistenza tecnica partecipino ai corsi di formazione e alle esercitazioni necessari che la Commissione organizza a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 2007/779/CE, Euratom.»;
- 3) nell'articolo 11, paragrafo 1, il termine «allegato» è sostituito da «allegato I»;
- 4) nell'articolo 24 è aggiunta la seguente lettera e):
- «e) rafforzare l'interoperabilità dei moduli di protezione civile.»;
- 5) nel titolo dell'allegato, il termine «Allegato» è sostituito da «Allegato I»;
- 6) è aggiunto l'allegato II di cui all'allegato I della presente decisione;
- 7) è aggiunto l'allegato III di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Requisiti generali per i moduli di protezione civile europei ⁽¹⁾**1. Pompaggio ad alta capacità**

| | |
|-----------------------|---|
| Compiti | <p>— Garantire il pompaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle zone alluvionate; • al fine di contribuire alle operazioni antincendio fornendo acqua. |
| Capacità | <p>— Garantire il pompaggio con pompe mobili di media ed elevata capacità che dispongono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una capacità complessiva pari ad almeno 1 000 m³/ora, e • una capacità inferiore che permetta il pompaggio ad una differenza di altezza di 40 metri. <p>— Capacità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operare in zone e terreni non facilmente accessibili, • pompare acqua fangosa contenente al massimo il 5 % di elementi solidi che presentano particelle di dimensioni fino a 40 mm, • pompare acqua di temperatura massima pari a 40 °C per gli interventi più lunghi, • portare acqua ad una distanza di 1 000 metri. |
| Componenti principali | <p>— Pompe di media ed elevata capacità.</p> <p>— Tubi flessibili e raccordi compatibili con varie norme, compresi quelli tipo Storz.</p> <p>— Personale sufficiente per svolgere i compiti, se necessario anche su base continuativa.</p> |
| Autonomia | <p>— Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i>, paragrafo 1, lettere da a) a i).</p> |
| Approntamento | <p>— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta.</p> <p>— Capacità di mobilitazione per un periodo massimo di 21 giorni.</p> |

2. Depurazione dell'acqua

| | |
|----------|--|
| Compiti | <p>— Fornire acqua potabile, estratta da fonti idriche superficiali, conforme alle norme applicabili e almeno alle norme fissate dall'OMS.</p> <p>— Effettuare il controllo della qualità dell'acqua nel punto di uscita dall'impianto di depurazione.</p> |
| Capacità | <p>— Depurare 225 000 litri di acqua al giorno.</p> <p>— Garantire una capacità di stoccaggio equivalente all'acqua prodotta in mezza giornata.</p> |

⁽¹⁾ L'elenco dei moduli per la protezione civile e i relativi requisiti stabiliti nella presente decisione possono essere modificati per includere altri tipi di moduli per la protezione civile che tengano conto dell'esperienza acquisita con il meccanismo.

| | |
|-----------------------|---|
| Componenti principali | <ul style="list-style-type: none"> — Unità mobile di depurazione. — Unità mobile di stoccaggio. — Laboratorio da campo mobile. — Raccordi compatibili con varie norme, compresi quelli tipo Storz. — Personale sufficiente a svolgere i compiti, se necessario anche su base continuativa. |
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere da a) a i). |
| Approntamento | <ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Capacità di mobilitazione per un periodo massimo di 12 settimane. |

3. Operazioni di ricerca e salvataggio di media scala in ambito urbano

| | |
|-----------------------|--|
| Compiti | <ul style="list-style-type: none"> — Cercare, localizzare e soccorrere vittime ⁽¹⁾ imprigionate sotto le macerie (ad esempio nel caso di crollo di edifici e incidenti nel settore dei trasporti). — Fornire interventi di primo soccorso fino al trasferimento degli infortunati per un ulteriore trattamento. |
| Capacità | <ul style="list-style-type: none"> — Il modulo dovrebbe essere in grado di svolgere gli interventi indicati di seguito, tenendo conto di linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'INSARAG: <ul style="list-style-type: none"> • ricerca con unità cinofile e/o apparecchiature tecniche per la ricerca di persone, • interventi di salvataggio, compreso il sollevamento, • taglio del cemento, • utilizzo di corde di lancio, • opere di puntellazione di base, • localizzazione di sversamenti di sostanze pericolose e interventi di isolamento ⁽²⁾, • rianimazione cardiopolmonare avanzata (interventi ALS) ⁽³⁾. — Capacità di operare 24 ore al giorno in un sito per 7 giorni. |
| Componenti principali | <ul style="list-style-type: none"> — Gestione (comando, collegamento/coordinatione, pianificazione, mezzi di comunicazione/rendicontazione, valutazione/analisi, sicurezza). — Ricerca (ricerca con mezzi tecnici o unità cinofile, rilevamento di sversamenti di sostanze pericolose e relativo isolamento). — Soccorso (rottura di materiali e apertura di varchi, taglio, sollevamento e spostamento, opere di puntellazione, utilizzo di corde di lancio). — Interventi medici, compresa la cura dei pazienti e del personale delle squadre e delle unità cinofile utilizzate nelle ricerche. |
| Autonomia | <ul style="list-style-type: none"> — Almeno 7 giorni di attività. — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i>, paragrafo 1, lettere da a) a i). |
| Approntamento | — Il modulo deve poter essere operativo nel paese colpito nell'arco di 32 ore. |

⁽¹⁾ Persone vive.

⁽²⁾ Capacità di base, capacità più estese figurano nel modulo "Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare".

⁽³⁾ Interventi sui pazienti (primo soccorso e stabilizzazione medica) dal momento in cui si ha accesso all'infortunato fino al suo trasferimento.

4. Operazioni di ricerca e salvataggio su vasta scala in ambito urbano

| | |
|-----------------------|---|
| Compiti | <ul style="list-style-type: none"> — Cercare, localizzare e soccorrere vittime ⁽¹⁾ imprigionate sotto le macerie (ad esempio nel caso di crollo di edifici e incidenti nel settore dei trasporti). — Fornire interventi di primo soccorso fino al trasferimento degli infortunati per un ulteriore trattamento. |
| Capacità | <ul style="list-style-type: none"> — Il modulo dovrebbe essere in grado di svolgere gli interventi indicati di seguito, tenendo conto di linee guida internazionali riconosciute, come quelle dell'INSARAG: <ul style="list-style-type: none"> • ricerca con unità cinofile e apparecchiature tecniche per la ricerca di persone, • interventi di salvataggio, compreso il sollevamento di carichi pesanti, • taglio di cemento armato e acciaio strutturale, • utilizzo di corde di lancio, • opere di puntellazione di base, • localizzazione di sversamenti di sostanze pericolose e interventi di isolamento ⁽²⁾, • rianimazione cardiopolmonare avanzata (interventi ALS) ⁽³⁾. — Capacità di operare 24 ore al giorno su più di un sito per 10 giorni. |
| Componenti principali | <ul style="list-style-type: none"> — Gestione (comando, collegamento/coordinamento, pianificazione, mezzi di comunicazione/rendicontazione, valutazione/analisi, sicurezza). — Ricerca (ricerca con mezzi tecnici o unità cinofile, rilevamento di sversamenti di sostanze pericolose e relativo isolamento). — Soccorso (rottura di materiali e apertura di varchi, taglio, sollevamento e spostamento, opere di puntellazione, utilizzo di corde di lancio). — Interventi medici, compresa la cura dei pazienti e del personale delle squadre e delle unità cinofile utilizzate nelle ricerche ⁽⁴⁾. |
| Autonomia | <ul style="list-style-type: none"> — Almeno 10 giorni di attività. — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i>, paragrafo 1, lettere da a) a i). |
| Approntamento | <ul style="list-style-type: none"> — Il modulo deve poter essere operativo nel paese colpito nell'arco di 48 ore. |

⁽¹⁾ Persone vive.

⁽²⁾ Capacità di base, capacità più estese figurano nel modulo "Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare".

⁽³⁾ Interventi sui pazienti (primo soccorso e stabilizzazione medica) dal momento in cui si ha accesso all'infortunato fino al suo trasferimento.

⁽⁴⁾ Soggetti a condizioni di autorizzazione medica e veterinaria.

5. Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei (elicotteri)

| | |
|-----------------------|---|
| Compiti | <ul style="list-style-type: none"> — Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei. |
| Capacità | <ul style="list-style-type: none"> — Tre elicotteri con una capacità di 1 000 litri ciascuno. — Capacità di effettuare interventi continuativi. |
| Componenti principali | <ul style="list-style-type: none"> — Tre elicotteri con relativo equipaggio, per garantire che almeno due di essi siano sempre operativi. — Personale tecnico. — 4 secchi per l'acqua o 3 kit di sgancio. — 1 set per la manutenzione. — 1 set di pezzi di ricambio. — 2 verricelli. — Apparecchiature di comunicazione. |

| | |
|---------------|---|
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere f) e g). |
| Approntamento | — Disponibilità a partire al massimo entro 3 ore dall'accettazione dell'offerta. |

6. Modulo per interventi di lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei (aerei)

| | |
|-----------------------|---|
| Compiti | — Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei. |
| Capacità | — Due aerei con una capacità di 3 000 litri ciascuno. — Capacità di effettuare interventi continuativi. |
| Componenti principali | — Due aerei. — Tre membri di equipaggio. — Personale tecnico. — Set per manutenzione sul campo. — Apparecchiature di comunicazione. |
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere f) e g). |
| Approntamento | — Disponibilità a partire al massimo entro 3 ore dall'accettazione dell'offerta. |

7. Posto medico avanzato

| | |
|-----------------------|---|
| Compiti | — Procedere alla selezione (triage) dei pazienti sul sito del disastro. — Stabilizzare le condizioni del paziente e prepararlo per il trasferimento verso la struttura sanitaria più consono perché sia sottoposto al trattamento definitivo. |
| Capacità | — Procedere al triage di almeno 20 pazienti all'ora. — Disporre di una équipe medica in grado di stabilizzare 50 pazienti in 24 ore di attività, operando in due turni. — Disporre di forniture sufficienti al trattamento di 100 pazienti con lesioni lievi nell'arco di 24 ore. |
| Componenti principali | — Equipe medica per ogni turno di 12 ore: <ul style="list-style-type: none"> • triage: 1 infermiere(a) e 1 medico, • cure intensive: 1 medico e 1 infermiere(a), • lesioni gravi che non comportano pericolo di vita: 1 medico e 2 infermieri(e), • evacuazione: 1 infermiere(a), • personale specializzato di supporto: 4. — Tende: <ul style="list-style-type: none"> • tenda(e) con zone collegate tra loro destinate al triage, al trattamento medico e all'evacuazione, • tenda(e) per il personale. — Postazione di comando. — Deposito logistico e per le forniture mediche. |

| | |
|---------------|---|
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere da a) a i). |
| Approntamento | — Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Il modulo deve poter essere operativo 1 ora dopo l'arrivo sul posto. |

8. Posto medico avanzato con unità chirurgica

| | |
|-----------------------|---|
| Compiti | — Procedere alla selezione (triage) dei pazienti sul sito del disastro. — Effettuare interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali. — Stabilizzare le condizioni del paziente e prepararlo per il trasferimento verso la struttura sanitaria più consona perché sia sottoposto al trattamento definitivo. |
| Capacità | — Procedere al triage di almeno 20 pazienti all'ora. — Disporre di una équipe medica in grado di stabilizzare 50 pazienti in 24 ore di attività, operando in due turni. — Disporre di una équipe chirurgica in grado di effettuare interventi chirurgici per limitare i danni alle funzioni vitali su 12 pazienti in 24 ore, operando in due turni. — Disporre di forniture sufficienti al trattamento di 100 pazienti con lesioni lievi nell'arco di 24 ore. |
| Componenti principali | — Équipe medica per ogni turno di 12 ore: <ul style="list-style-type: none"> • triage: 1 infermiere(a) e 1 medico, • cure intensive: 1 medico e 1 infermiere(a), • chirurgia: 3 chirurghi, 2 infermieri(e) di sala operatoria, 1 anestesista, 1 infermiere(a) anestesista, • lesioni gravi che non comportano pericolo di vita: 1 medico e 2 infermieri(e), • evacuazione: 1 infermiere(a), • personale specializzato di supporto: 4. — Tende: <ul style="list-style-type: none"> • tenda(e) con zone collegate tra loro destinate al triage, al trattamento medico e all'evacuazione, • tenda(e) per gli interventi chirurgici, • tenda(e) per il personale. — Postazione di comando. — Deposito logistico e per le forniture mediche. |
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere da a) a i). |
| Approntamento | — Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. — Il modulo deve poter essere operativo 1 ora dopo l'arrivo sul posto. |

9. Ospedale da campo

| | |
|----------|---|
| Compiti | — Fornire un trattamento medico e traumatologico iniziale o di follow-up, tenuto conto di linee guida internazionali riconosciute per l'utilizzo di ospedali da campo stranieri, come quelle dell'Organizzazione mondiale della sanità o della Croce rossa. |
| Capacità | — 10 posti letto per pazienti colpiti da gravi traumi, con possibilità di aumentare la capacità. |

| | |
|-----------------------|--|
| Componenti principali | <p>— Équipe medica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il triage, • le cure intensive, • gli interventi chirurgici, • il trattamento di lesioni gravi che non comportano pericolo di vita, • l'evacuazione, • personale specializzato di supporto, • l'équipe deve comprendere almeno un medico generico, medici di pronto soccorso, un ortopedico, pediatra, anestesista/rianimatore, farmacista, ostetrico(a), un responsabile sanitario, un tecnico di laboratorio, un tecnico radiologo. <p>— Tende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tende adatte per lo svolgimento delle attività mediche, • tende per il personale. <p>— Postazione di comando.</p> <p>— Deposito logistico e per le forniture mediche.</p> |
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere da a) a i). |
| Approntamento | <p>— Disponibilità a partire al massimo 7 giorni dopo la richiesta.</p> <p>— Il modulo deve poter essere operativo 3 ore dopo l'arrivo sul posto.</p> <p>— Il modulo deve poter essere operativo per almeno 15 giorni.</p> |

10. Evacuazione sanitaria delle vittime di una catastrofe con mezzi aerei

| | |
|-----------------------|--|
| Compiti | — Trasportare le vittime di una catastrofe verso strutture sanitarie affinché siano sottoposte a trattamento medico. |
| Capacità | <p>— Capacità di trasporto di 50 persone ogni 24 ore.</p> <p>— Capacità di effettuare voli diurni e notturni.</p> |
| Componenti principali | — Elicotteri/aerei con barelle. |
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere f) e g). |
| Approntamento | — Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. |

11. Ricovero di emergenza temporaneo

| | |
|----------|--|
| Compiti | <p>— Fornire un ricovero di emergenza temporaneo, compresi i servizi minimi, in particolare nelle prime fasi di una catastrofe in coordinamento con le strutture esistenti, le autorità locali e le organizzazioni internazionali fino al trasferimento alle autorità locali o alle organizzazioni umanitarie, nei casi in cui sia necessario mantenere la capacità per periodi più lunghi.</p> <p>— In caso di trasferimento, formare il personale interessato (locale e/o internazionale) prima del ritiro del modulo.</p> |
| Capacità | — Campo equipaggiato per accogliere fino a 250 persone. |

| | |
|-----------------------|--|
| Componenti principali | <p>— Tenuto conto di linee guida internazionali riconosciute, come le linee guida Sphere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tende dotate di riscaldamento (in clima invernale) e letti da campo con sacchi a pelo e/o coperte, • generatori di elettricità e illuminazione, • impianti igienico-sanitari, • distribuzione di acqua potabile conforme alle norme fissate dall'OMS, • ricovero per lo svolgimento di attività sociali di base (possibilità di riunirsi). |
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere da a) a i). |
| Approntamento | <p>— Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta.</p> <p>— In genere la missione dovrebbe durare al massimo 4 settimane, tenuto conto, se opportuno, dell'avvio di un eventuale processo di trasferimento.</p> |

12. Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN)

| | |
|----------|--|
| Compiti | <p>— Svolgere o confermare la valutazione iniziale, comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la descrizione dei pericoli o dei rischi, • la delimitazione dell'area contaminata, • la valutazione o la conferma delle misure di protezione già adottate. <p>— Svolgere un campionamento professionale.</p> <p>— Delimitare l'area contaminata.</p> <p>— Fornire una previsione sull'evoluzione della situazione, monitorare, procedere ad una valutazione dinamica dei rischi, fornendo anche raccomandazioni riguardanti l'eventuale necessità di dare l'allerta o di adottare altri provvedimenti.</p> <p>— Fornire un supporto per l'immediata riduzione dei rischi.</p> |
| Capacità | <p>— Individuazione dei rischi chimici e rilevamento del rischio di radiazione utilizzando una combinazione di apparecchiature portatili, mobili e di laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capacità di rilevare radiazioni alfa, beta e gamma e di individuare gli isotopi più comuni, • capacità di individuare e, se possibile, effettuare analisi semiquantitative su sostanze chimiche industriali tossiche comuni e agenti riconosciuti utilizzati a scopi bellici. <p>— Capacità di prelevare, manipolare e preparare campioni biologici, chimici e radioattivi per procedere ad ulteriori analisi in altro luogo (!).</p> <p>— Capacità di applicare un modello scientifico adeguato alla previsione dei pericoli e di confermare tale modello con un monitoraggio in continuo.</p> <p>— Fornire un supporto per la riduzione immediata del rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenimento del rischio, • neutralizzazione del rischio, • fornitura di un supporto tecnico ad altre squadre o moduli. |

| | |
|-----------------------|---|
| Componenti principali | <ul style="list-style-type: none"> — Laboratorio chimico e radiologico mobile da campo. — Apparecchiature di rilevamento portatili o mobili. — Apparecchiature per il campionamento sul campo. — Sistemi di modellizzazione della dispersione. — Stazione meteorologica mobile. — Materiale per delimitare le aree contaminate. — Documentazione di riferimento e accesso alle fonti designate di competenza scientifica. — Contenimento in sicurezza dei campioni e dei rifiuti. — Strutture per la decontaminazione del personale. — Adeguati dispositivi di protezione e per il personale in caso di interventi in ambiente contaminato e/o in carenza di ossigeno, comprese, se necessario, tute antigas. — Fornitura di apparecchiature tecniche per il contenimento e la neutralizzazione del rischio. |
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere da a) a i). |
| Approntamento | — Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta. |

(¹) Se possibile, questa operazione deve tener conto delle esigenze dello Stato richiedente in materia di prove.

13. Ricerca e soccorso nel corso di eventi NBCR

| | |
|-----------------------|---|
| Compiti | — Interventi speciali di ricerca e salvataggio con indumenti di protezione. |
| Capacità | <ul style="list-style-type: none"> — Interventi speciali di ricerca e salvataggio con indumenti di protezione, secondo i requisiti fissati per i moduli di ricerca e salvataggio in ambito urbano su media scala o su vasta scala, come opportuno. — Tre persone che operino in contemporanea nella zona critica. — Interventi continui per 24 ore. |
| Componenti principali | <ul style="list-style-type: none"> — Materiale per delimitare le aree contaminate. — Contenimento in sicurezza dei rifiuti. — Strutture per la decontaminazione del personale e delle persone trattate in salvo. — Adeguati dispositivi di protezione e per il personale in caso di interventi di ricerca e soccorso in ambiente contaminato, secondo i requisiti fissati per i moduli di ricerca e salvataggio in ambito urbano su media scala o su vasta scala, come opportuno. — Fornitura di apparecchiature tecniche per il contenimento e la neutralizzazione del rischio. |
| Autonomia | — Si applicano gli elementi previsti nell'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 1, lettere da a) a i). |
| Approntamento | — Disponibilità a partire al massimo entro 12 ore dall'accettazione dell'offerta.» |

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Requisiti generali per le squadre di supporto all'assistenza tecnica

| | |
|-----------------------|---|
| Compiti | — Fornire o provvedere al: <ul style="list-style-type: none">• supporto alle mansioni d'ufficio,• supporto alle telecomunicazioni,• supporto all'approvvigionamento,• supporto al trasporto in loco. |
| Capacità | — Capacità di coadiuvare una squadra incaricata della valutazione e/o del coordinamento o un centro di coordinamento delle operazioni sul posto o di essere associata ad un modulo di protezione civile di cui all'articolo 3 <i>ter</i> , paragrafo 2, lettera c). |
| Componenti principali | — Le componenti di supporto indicate di seguito, in grado di consentire tutte le funzioni di un centro di coordinamento delle operazioni sul posto, tenendo conto di linee guida internazionali riconosciute come quelle dell'ONU: <ul style="list-style-type: none">• supporto alle mansioni d'ufficio,• apparecchiature di supporto alle telecomunicazioni,• apparecchiature di supporto all'approvvigionamento,• supporto al trasporto in loco. |
| Approntamento | — Disponibilità a partire al massimo 12 ore dopo la richiesta.» |